

27 MAG. 2013



PROT. N. 0013166/23-5-2  
RISPOSTA N. .... DEL.....

Roma, 24 MAG. 2013

*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*  
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI  
DIVISIONE 3

Alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  
di cui all'allegato elenco

A tutte le Direzioni Marittime  
loro indirizzi PEC

e, per conoscenza  
Al Comando Generale del Corpo della Capitanerie di porto

SEDE

Alla Federagenti  
<roma.federagenti.it>

Prot. M\_IT-PORTI/ 5968

**Oggetto:** Raccomandatari marittimi di cui alla legge n. 135/1977 e s.m.i. - Trasferimento d'iscrizione ad altro elenco.

A seguito di quesiti posti da alcune Camere di Commercio in merito alle richieste di raccomandatari per il trasferimento dell'iscrizione all'elenco tenuto da altra Camera di Commercio, si ritiene di dover fornire, allo scopo di uniformare il relativo procedimento, le seguenti indicazioni.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 9 (come modificato dall'art. 85, comma 5, lett e) del D.Lgs n. 59/2010), 10 e 11 della legge n. 135/1977 (nel prosieguo "la legge") relativamente alla prima iscrizione nell'elenco dei raccomandatari a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 9, iscrizione subordinata al pagamento della cauzione, e per la quale nulla è cambiato anche a seguito delle più recenti norme in materia di semplificazione e liberalizzazione, relativamente ai trasferimenti d'iscrizione ad altro elenco si rappresenta quanto segue.

Essendo il raccomandatario già iscritto in un elenco ed avendo perciò conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, nel caso in cui lo stesso intenda cambiare l'ambito territoriale di svolgimento della professione, è sufficiente che presenti una segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. sia alla Camera di Commercio presso la quale intenda trasferire la propria iscrizione, sia a quella di provenienza e ad entrambe le Direzioni marittime dei porti di provenienza e di destinazione.

Poiché ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione stessa alla Camera di Commercio competente per la nuova iscrizione, quest'ultima deve tempestivamente procedere alla verifica dell'iscrizione nell'elenco di provenienza, sul quale deve essere annotata l'avvenuta presentazione della SCIA che comporta l'impossibilità di continuare ad operare nell'ambito territoriale di provenienza.

La Commissione istituita presso la Camera di Commercio competente per la nuova iscrizione delibera tempestivamente in merito all'iscrizione stessa del raccomandatario nell'elenco (atto dovuto e non discrezionale), iscrizione che resta subordinata al pagamento della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge.

Dell'avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione alla Camera di Commercio di provenienza, ai fini della cancellazione del raccomandatario dall'elenco da questa tenuto e dello svincolo della cauzione prestata presso la stessa Camera, nonché alle Direzioni marittime interessate.

Il Direttore Generale  
Dott. Cosimo Caliendo